



COMUNE DI CAVEDINE

PROVINCIA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 125 del 30/07/2026.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARIP A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI DEL COMUNE DI CAVEDINE - ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45 via XXV Aprile, 26 si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
ANGELI DAVID	SI	NO
TRAVAGLIA ANDREA	SI	NO
COMAI GIANNI	SI	NO
CALDERA ELISA	SI	NO
COMAI ELEONORA	SI	NO
BRIDAROLLI NICOLA	NO	SI

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Segretario Comunale, Dott. Gianni Gadler, assiste alla seduta.

Il Sindaco, David Angeli, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dall'01 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso, con le tariffe della TARI, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443/2019/R/RIF ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), provvedendo a:
 - fissare dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia;
 - prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie;
 - confermare anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate.
- con deliberazione n. 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), in particolare è stato introdotto un ulteriore parametro (CRI) che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%;
- con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di

obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (TA.RI.) o extratributari (TA.RI.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'01 Gennaio dello stesso anno;
- l'articolo 1 al comma 677 della Legge di Bilancio 2026, ha esteso al 31 luglio 2026 il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARIP;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Congiuntamente alle Amministrazioni di Madruzzo e Valledaghi, si è stabilito di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto. In applicazione dell'art. 1, comma 668, sopra citato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 30.04.2024, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e si è riconosciuto sia che sono operativi sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, sia che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda speciale di igiene ambientale (ASIA);

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'ente territorialmente competente che provvede alla validazione ed alla trasmissione dello stesso e delle tariffe ad ARERA;
- con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), disciplinando i criteri e le modalità di predisposizione PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025, recante l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, del Tool MTR-3, della relazione di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e delle modalità operative di trasmissione ad ARERA;
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/RIF del 04 novembre 2025, concernente la valorizzazione dei parametri finanziari utilizzati per il calcolo dei costi d'uso del capitale nel terzo periodo regolatorio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 di data 30.12.2024, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ATTO DI MODIFICA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DELLA DURATA STATUTARIA DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI AMBIENTALI (ASIA), DEL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE CON NUOVI PIANO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO (PEFA) E DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SCADENZA 31/12/2038”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 di data 15.01.2025, avente ad oggetto: “MODIFICA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DELLA DURATA STATUTARIA DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI AMBIENTALI (ASIA), DEL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE CON NUOVI PIANO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO (PEFA) E DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SCADENZA 31/12/2038. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 di data 13.08.2025, avente ad oggetto: “AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA), IN SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN SIGLA “ASIA TRENTINO SRL”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 di data 08.10.2025, avente ad oggetto: “TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA) COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, IN SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN BREVE “ASIA TRENTINO SRL”, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI CAVEDINE, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, PER LA PROSECUZIONE, IN CONTINUITA', DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN MODALITÀ “IN HOUSE PROVIDING”;

Nel territorio in cui opera il Comune di Cavedine non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF sono esercitate dal Comune medesimo. La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidata all'Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino s.r.l. (ASIA s.r.l.);

Il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data odierna, espone per il 2026 un costo complessivo dell'ambito della Valle dei Laghi (comprensivo, quindi, dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi) pari ad euro costo di euro 1.591.122,00 e, considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2026 rispetto al 2025 pari al 8,80% il totale delle entrate tariffarie 2026, dopo le detrazioni di cui all'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, ammonta ad euro 1.468.938,00 di cui:

- euro 716.977,00 per costi variabili;
- euro 751.961,00 per costi fissi;

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e

“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. n. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA s.r.l. (nota prot. 7897 di data 27.07.2026), i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato (al lordo della quota riduzioni per compostaggio):

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi fissi	euro 555.811,96	euro 216.149,09	euro 771.961,05
costi variabili	euro 335.545,33	euro 130.489,85	euro 466.035,18
costi aggiuntivi	euro 180.678,25	euro 70.263,77	euro 250.942,02
totale	euro 1.072.035,54	euro 416.902,71	Euro 1.488.938,25

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici (rispettivamente 72% e 28%) in modo da garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allagato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di euro 15.000,00 dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze;

Come previsto all'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 30.04.2024, per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai litri (convenzionalmente rapportati in kg) di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi;

Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si è tenuto conto delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più) con riferimento non più solamente al Comune di Cavedine, ma anche ai Comuni di Madruzzo e Vallelaghi;

Anche per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è fatto riferimento alle superfici complessivamente occupate dalle ditte nei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi;

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno;

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il regolamento comunale demanda alla deliberazione di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2026:

- la riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
- la sostituzione del Comune per gli eventi organizzati dalle associazioni, senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune, nella misura massima di euro 300,00 per

- le Pro Loco e nella misura massima di euro 200,00 per le altre associazioni;
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone, residenti nel Comune di Cavedine, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di euro 150,00 (al netto da IVA);
 - la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di euro 100,00 (al netto da IVA) per ciascun bambino;
 - di definire come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
 - la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT);
 - la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i Vigili del fuoco di Cavedine;
 - la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per gli operatori educativi professionalmente formati che di norma lavorano in casa propria o in un appartamento con caratteristiche idonee per il servizio di nido familiare (Tagesmutter) nel territorio del Comune di Cavedine che per motivi professionali producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura annua di euro 150,00 (al netto da IVA);
 - la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'ambulatorio infermieristico di Cavedine;

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 17 (compostaggio) e 19 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti;

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nel listino allegato;

Dato atto che la legge di Bilancio 2026 l'articolo 1 al comma 677 ha esteso al 31 luglio 2026 il termine (precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5 quinquies, primo periodo, del D.L. n. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARIP;

Visto il listino della tariffa rifiuti - anno 2026, predisposto dall'ente gestore, di cui alla nota ns. prot. n. 7897 di data 27.07.2026, ove vengono riportati i volumi conferiti dalle utenze (distintamente domestiche e speciali), le superfici, le statistiche del Comune di Cavedine, i riepiloghi degli introiti per l'ambito Valle dei Laghi, la definizione delle nuove tariffe;

Viste le statistiche delle utenze dell'ambito Valle dei Laghi, ove vengono riportati i volumi conferiti dalle utenze (distintamente domestiche e speciali) per l'intero ambito della Valle dei Laghi di cui alla nota ns. prot. n. 7897 di data 27.07.2026;

Dato atto che, in merito alle statistiche delle utenze soprarichiamate, la differenza tra i volumi totali di conferimento e i dati riportati nelle tabelle statistiche per utenza è riconducibile al criterio informatico di estrazione del sistema aziendale, il quale, in ambiente di calcolo simulato, rileva i litri medi rapportandoli esclusivamente al perimetro delle utenze attive e che quindi i volumi complessivi reali tengono conto anche delle misurazioni registrate sulle utenze non attive, garantendo la piena correttezza della rilevazione generale e senza alterare la congruità delle medie per utenza operante;

Visto il listino dei costi dei servizi a richiesta - anno 2026, predisposto dall'ente gestore di cui alla nota ns. prot. n. 7572 di data 17.07.2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 di data 29.12.2025 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (N.A.D.U.P.) 2026- 2028, del Bilancio di Previsione 2026-2028 e della Nota integrativa";

Visto il Piano esecutivo di Gestione del Bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 di data 07.01.2026;

Ritenuto di conferire alla presente, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'imminente scadenza per l'approvazione dei provvedimenti TARIP;

Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espressi favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnico-amministrativa e per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

Vista la Legge 147 di data 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Viste le deliberazioni di ARERA n. 363/2021 e 15/2022;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

Visto l'art. 9 bis della L.P. 36/1993 e ss.mm., che stabilisce che entro il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione devono essere approvati gli atti tributari e tariffari del Comune;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 30. 04.2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi e palesi anche per l'immediata esecutività;

delibera

1. di approvare le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2026 come da allegati (A – listino tariffa puntuale 2026 - e B – statistiche utenze ambito Valle dei Laghi), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione (C- listino costi servizi a richiesta 2026) per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di determinare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio:

n. componenti utenza domestica	riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
1	7,00
2	13,00
3	16,00
4	18,00
5	22,00
6 ed oltre	26,00
non residenti componenti 2	13,00

4. di definire, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
5. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle

associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;

6. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, la sostituzione del Comune per gli eventi organizzati dalle associazioni, senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune, nella misura massima di euro 300,00 per le Pro Loco e nella misura massima di euro 200,00 per le altre associazioni;
7. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT);
8. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'ambulatorio infermieristico di Cavedine;
9. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i Vigili del fuoco di Cavedine;
10. di determinare altresì, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, le seguenti modalità di sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di euro 150,00 (al netto da IVA);
 - utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima euro 100,00 (al netto da IVA) a bambino;
 - utenze domestiche riferite agli operatori educativi professionalmente formati che di norma lavorano in casa propria o in un appartamento con caratteristiche idonee per il servizio di nido familiare (Tagesmutter) nel territorio del Comune di Cavedine che per motivi professionali producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura annua di euro 150,00 (al netto da IVA);
11. di dare atto che la spesa derivante da quanto previsto ai punti precedenti, stimata in euro 10.000,00 trova imputazione alla Codifica 09031.03.0 - Cap. 1121, del Bilancio di previsione 2026 che presenta adeguato stanziamento e la necessaria disponibilità;
12. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01.01.2026;
13. di trasmettere, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
14. di dare comunicazione, a cura del Servizio Finanziario, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
15. di dare comunicazione, a cura del Servizio Finanziario, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA s.r.l.;
16. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2;

17. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

18. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992

ovvero in alternativa

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARIP A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI DEL COMUNE DI CAVEDINE - ANNO 2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

David Angeli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. Gianni Gadler

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARIP A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI DEL COMUNE DI CAVEDINE - ANNO 2026

Ufficio Proponente: SERVIZIO FINANZIARIO

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: favorevole

NOTE:

Cavedine, lì 27/07/2026

Il Responsabile

Binelli Sergio Manuel

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARIP A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI DEL COMUNE DI CAVEDINE - ANNO 2026

Ufficio Proponente: SERVIZIO FINANZIARIO

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: favorevole

SI ATTESTA quanto segue in ordine alla copertura finanziaria:

Impegni di spesa:

Impegno/Accertamento	Anno	Capitolo
673	2026	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: SERVIZI

NOTE:

Cavedine, li 27/07/2026

Binelli Sergio Manuel
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Binelli Sergio Manuel
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)